


Conto corrente cointestato tra coniugi e disciplina della comunione de
residuo TRIBUNALE DI BARI - Sentenza del 23 ottobre 2013 - e
massima a cura dell'Avv. Daniela Angelini

Sono esclusi dalla comunione legale ex art. 177 lett. c) c.c. i proventi
dell'attività separata, svolta da ciascuno dei coniugi e consumati
anche per fini personali in epoca precedente lo scioglimento della
comunione



SENTENZA

elettivamente domiciliato in _____ presso lo studio dell' _____
da cui è rappresentata e difesa giusta procura speciale conferita a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

e

elettivamente domiciliato in _____ presso lo studio dell' _____,
dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto
di citazione _____

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento somme

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.05.2013, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale in atti, avanzando concorde richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 in ossequio al

disposto dell'art. 58, comma 2 di detta legge che, nel disciplinare la fase transitoria, dispone che la modifica in questione si applichi anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge medesima (4.07.2009).

La domanda formulata da parte attrice, volta ad ottenere la condanna del coniuge separato al pagamento in suo favore dell'importo pari alla metà della somma giacente all'atto della separazione personale sul conto corrente bancario cointestato ad entrambi con firma disgiunta, acceso il 17.11.2003 presso l'Agenzia n. della Banca Popolare di Bari ed estinto unilateralmente dal marito in data 23.12.2005, all'esito dell'istruttoria orale (interrogatorio formale di entrambe le parti reso all'udienza dell'11.01.2010) e documentale condotta non può trovare accoglimento, nei termini di seguito esposti.

Innanzitutto, alla luce della documentazione allegata dal convenuto e delle concordi dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, può darsi per certo che il c.c. in questione fosse stato acceso non nel 2003 come inizialmente allegato dall'attrice bensì nel settembre 1991, e comunque dopo il matrimonio tra i due contratto il 19.09.1991.

Ciò posto, com'è noto, sussiste una generale presunzione di comproprietà al 50% sulle somme investite o depositate in conti correnti o depositi cointestati a due soggetti, fondata sul disposto di cui all'art. 1298, comma 2, c.c. (la disciplina delle obbligazioni solidali attive è del resto espressamente richiamata dall'art. 1854 c.c., si veda sulla complessiva tematica, *ex pluribus*, Cass. civ., n. 19997 del 14.10.2005) laddove nessuno dei due cointestatari fornisca la prova che il denaro in questione fosse già da prima delle operazioni bancarie di sua esclusiva proprietà.

Nel caso di specie tuttavia è stata la stessa attrice ad ammettere in sede di interrogatorio formale reso all'udienza dell'11.01.2010 non solo di non aver mai avuto redditi da lavoro proprio in quanto casalinga, ma altresì di non aver mai operato sul c.c. in questione perché ogni movimento è stato fatto dal marito senza che lei si curasse neppure di controllare detto operato (è sintomatico di ciò il fatto che non conoscesse neppure la data di apertura del suddetto conto, erroneamente indicata nel 2003, in cui era stata sottoscritta solo una variazione di alcune clausole), e ciò costituisce una ulteriore ragione non ritenere operativo il pur invocato art. 184 u.c. c.c. (arg. da Cass. civ., n. 8002/2004) con riferimento alla estinzione del conto corrente – a firma disgiunta – posta in essere dal marito senza il consenso dell'altro coniuge.

Nell'ipotesi in cui, poi, i due cointestatari siano anche coniugi in regime di comunione legale – come nella vicenda in oggetto - detta disciplina potrebbe intersecarsi con il principio di cui all'art. 177 c.c., in virtù del quale i proventi dell'attività lavorativa svolta separatamente da ciascuno dei coniugi entrano a

far parte della comunione se, all'atto dello scioglimento, non siano già stati consumati (c.d. comunione *de residuo*).

Invero, una non recente pronunzia della giurisprudenza di legittimità era giunta ad affermare che potessero costituire oggetto della comunione cosiddetta *de residuo*, ai sensi dell'articolo 177 lett c) cod. civ., non solo quei redditi per i quali si riuscisse a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riuscisse a dimostrare che fossero stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione (si veda Cass. civ., n. 14897/2000).

Se ciò è vero, l'orientamento successivamente consolidatosi, seguito anche da questo Tribunale, è orientato nel senso di ritenere "a contrario" che l'art. 177 lett. c) cod. civ. escluda dalla comunione legale i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione (si veda Cass. civ., n. 2597/2006, n. 21648/2010).

Ad ogni modo, diventa dunque dirimente stabilire l'esatto momento in cui si è verificato lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, e non può non richiamarsi a tal fine l'art. 191 c.c. che in effetti annovera tra le cause dello scioglimento stesso anche la separazione personale; tuttavia, ciò non consente di ancorare tale momento al deposito del ricorso per separazione giudiziale e neppure alla data dell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., come auspica la difesa attorea.

La Suprema Corte ha anche di recente chiarito infatti che: "*In tema di regime patrimoniale della famiglia, lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il quale non è impedito dalla proposizione dell'appello con esclusivo riferimento all'addebito, all'affidamento dei figli ed all'assegno di mantenimento, importando esso acquiescenza alla parte autonoma della sentenza sulla separazione. Tale indirizzo interpretativo (inaugurato da Cass. S.U. n. 15279 del 4 dicembre 2001) non vale soltanto per il futuro, in quanto dal mutamento di esegesi sulla scindibilità della pronuncia sulla separazione dal capo riferito all'addebito, non derivano preclusioni o decadenze per la parte, il cui diritto di azione e difesa non è compromesso, onde non è applicabile il principio in tema di "overruling", secondo cui il mutamento della precedente interpretazione della Corte di cassazione su di una norma processuale non opera nei confronti della parte, che in detta interpretazione abbia incolpevolmente confidato*" (si veda Cass. civ., n. 5972/2012).

Pertanto, nel caso di specie detto momento andrebbe individuato solo nel passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione (cfr. all.7 fascicolo attoreo), epoca in cui le somme sul c.c. già estinto ed alimentato solo con i proventi derivanti dall'attività lavorativa o separata

del [redacted] non erano già da tempo più esistenti (il medesimo comunque ha anche dato prova documentale di aver destinato parte delle stesse, circa € [redacted] per sottoscrivere polizze aventi come unica beneficiaria la unica figlia della coppia, [redacted] oggi maggiorenne), con conseguente non operatività per le stesse del regime della c.d. comunione *de residuo*.

La peculiarità della vicenda sul piano giuridico e fattuale nonché l'opportunità di non acuire ulteriormente il conflitto familiare già in atto, costituiscono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali prescindendo dalla soccombenza, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.A.C. al n. [redacted], ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted];
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Bari, lì 23 ottobre 2013

Il Giudice Unico

[redacted]